

R.G. 34484/2011

Il G.D.,

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 23-12-2011;
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
ritenuto, con riferimento alla richiesta di consegna di copia di "tutta la documentazione relativa ai contratti di fideiussione in oggetto nonché di tutti i documenti relativi ai contratti di finanziamento stipulati con la M srl", che è cessata la materia del contendere limitatamente ai contratti di fideiussione che la Banca resistente ha posto nella disponibilità dei ricorrenti nella predetta udienza del 23-12-2011 (cfr. relativo verbale);
rilevato, con riferimento alla documentazione relativa ai contratti di finanziamento intercorsi tra Banca resistente e debitrice principale M srl (estranea alla presente procedura) che la resistente ha esibito nella predetta udienza del 23-12-2011 la documentazione richiesta pur contestando il proprio obbligo alla consegna e sostanzialmente rimettendosi alla giustizia (ed all'uopo è stata autorizzata al ritiro della predetta documentazione);
ritenuto che con riferimento alla documentazione avente ad oggetto il debito principale non sussista tuttavia il fumus boni iuris (diritto del fideiussore a ricevere dal creditore copia della documentazione relativa al debito principale) della richiesta misura cautelare sia in considerazione della circostanza che i moduli fideiussori prevedono l'obbligo del fideiussore di tenersi informato sull'andamento del rapporto sia in considerazione della circostanza che la Banca potrebbe, al più, fornire informazioni al fideiussore ma giammai risulta obbligata a fornire - senza espressa autorizzazione del debitore principale - la copia integrale dei documenti relativi al debito;
ritenuto che pure in relazione alla distinta richiesta cautelare di inibire in ogni sede la escussione della fideiussione e di inibire l'eventuale segnalazione dei fideiussori inadempienti alle competenti banche dati non sussista il requisito del fumus boni iuris;
ritenuto, in particolare, che i ricorrenti non contestano la propria sottoscrizione ai moduli fideiussori (a prima richiesta) in oggetto e nemmeno prospettano che la escussione della fideiussione da parte della Banca è contraria a buona fede in quanto non risulta essere stata anche solo implicitamente sollevata alcuna exceptio doli;
ritenuto, infine, che non possono trovare ingresso nella presente procedura le ragioni che hanno spinto i ricorrenti a sottoscrivere le fideiussioni in oggetto, rimaste, per altro, del tutto indimostrate non avendo i ricorrenti nemmeno prospettato quale fosse l'interesse concreto a far ottenere un finanziamento di Euro 1.000.000 alla M srl in luogo di quello effettivamente concesso di soli Euro 500.000,00 (risultando di contro evidente che il fideiussore "omnibus" con importo massimo garantito ha normalmente interesse ad una minore esposizione debitoria del debitore principale);

ritenuto, in conseguenza, che per questa parte la richiesta cautelare vada rigettata;
ritenuto, in considerazione della natura della procedura e degli esiti della stessa, che sussistono gravi motivi per compensare le spese tra le parti;

P.Q.M.



Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di consegna della copia dei moduli fideiussori;

rigetta per il resto il ricorso;

compensa interamente tra le parti le spese della presente procedura.

Napoli, li 23-12-2011

Il Giudice dott. Giovanni Tedesco



Tribunale di Napoli

SI COMUNICA A:

Avv. DE SIMONE ANTONIO

VIA NUOVA MARINA 5

80100 NAPOLI

n. tel

n. fax:

Sezione 02 - Centro Direzionale - Torre A - Piano 19°

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 34484/2011

Giudice: TEDESCO GIOVANNI

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale	E	Avv. S Avv. M
Attore (altro)	R	Avv. S Avv. M
Convenuto principale	U	S.P.A. Avv. DE SIMONE ANTONIO